

**Ordinanza n. 07/2023**

**"Aeroporto Roma Urbe - Disciplina provvisoria della circolazione stradale per lavori di pavimentazione stradale "**

Il Dirigente, Direttore della Direzione Aeroportuale Lazio,

- VISTO il Codice della Navigazione, approvato con Regio decreto n. 327 del 30 marzo 1942 e ss.mm.ii., e segnatamente gli artt. 692, 693, 702, 704, 705 e 718;
- VISTO il decreto legislativo del 2 luglio 1997, n. 250 istitutivo dell'ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii., e più segnatamente l'art. 6 che delinea, tra l'altro, i poteri del gestore aeroportuale nonché le prerogative della Direzione Aeroportuale;
- VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e ss.mm. ii, e più segnatamente l'art. 8 inerente la definizione delle aree interne agli aeroporti sulle quali si configura la competenza della Direzione Aeroportuale in materia di circolazione stradale;
- VISTA la Legge n. 33 del 22 marzo 2012, riguardante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali" nella quale è stabilito che la Direzione Aeroportuale ENAC competente può, tramite Ordinanza, istituire corsie o aree nelle quali limitare l'accesso o la permanenza;
- CONSIDERATO che, in applicazione delle norme richiamate, la circolazione stradale all'interno del sedime aeroportuale dell'Aeroporto di Roma Urbe, area landside, è regolamentata dalle disposizioni del Codice della Strada;
- CONSIDERATO che dal 23/08/2023 l'ENAC dovrà eseguire lavori stradali che interesseranno il sedime civile ed in particolare la strada veicolare interna "land side" dell'aeroporto di Roma Urbe;



RITENUTO necessario emanare una Ordinanza provvisoria di regolamentazione della circolazione stradale per consentire i lavori stradali di cui sopra e ridurre la minimo il disagio dell'utenza;

VISTO l'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii

### ORDINA

- Art. 1. La premessa è parte integrante della presente ordinanza.
- Art. 2. Al fine di consentire lo svolgimento dei lavori stradali di cui in premessa, sono disposte limitazioni e deviazioni di traffico temporanee;
- Art. 3. La segnaletica provvisoria relativa a divieti di sosta, riduzioni di carreggiata e quant'altro necessario e la relativa circolazione stradale è disposta in conformità alle prescrizioni del citato Regolamento in particolare all'art. 21;
- Art. 4. La segnaletica provvisoria sarà apposta con almeno 24 ore di anticipo dalla ditta incaricata dei lavori Soc. "**Molinari srl**" e sarà progressivamente adattata e/o integrata a seguito dello stato di avanzamento lavori;
- Art. 5. Il R.U.P. e il Direttore dei lavori e il garantiranno la conformità di quanto descritto all'art. 3 avendo cura, altresì, che siano creati idonei spazi per il transito dei pedoni, dei mezzi di soccorso e delle auto degli utenti aeroportuali.
- Art. 6. Le sanzioni per inosservanza alle disposizioni di circolazione, sosta e fermata disciplinate dalla presente Ordinanza sono comminate per violazione del Codice della Strada (art.12 D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285).
- Art. 7. Contestualmente all'entrata in vigore della presente Ordinanza sono sospesi i contenuti di Ordinanze precedenti in contrasto con la presente.
- Art. 8. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
- Art.9. La presente Ordinanza entra in vigore in data **23 agosto 2023** (fino a cessati lavori) e viene affissa all'Albo Pretorio dell'Aeroporto di Roma Urbe ed è pubblicata sul sito dell'ENAC nella sezione Ordinanze della Direzione Aeroportuale Lazio.

Roma Fiumicino, 09/08/2023

Il Dirigente  
Dott.ssa Patrizia Terlizzi  
(documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs.  
82/2005 e ss.mm.ii)